



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Provincia di Ragusa

**REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 30/11/2007

Presa atto testo definitivo delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/07



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

ARTICOLO 1

Il Comune gestisce direttamente in economia il servizio di distribuzione dell'acqua potabile ai privati. Qualora il servizio o parte di esso sia affidato in concessione, la ditta appaltatrice subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni legislative in vigore e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Il servizio viene regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 3

Il Comune provvede alla manutenzione, conservazione, ampliamento e miglioramento dell'acquedotto nei modi di legge.

ARTICOLO 4

Gli allacciamenti avverranno esclusivamente alla rete di distribuzione e non alla condotta di adduzione.

Il Comune concede l'acqua potabile ai privati e agli enti pubblici e privati i cui edifici sono siti lungo le vie e piazze servite dalla rete di distribuzione.

Il servizio dell'acqua potrà inoltre essere concesso, sempre che esista la rete di distribuzione, per case rurali, per usi industriali, commerciali, artigianali, per i servizi antincendio.

ARTICOLO 5

Ogni negozio con annesso laboratorio, pubblico esercizio, officina, stabilimento industriale e commerciale dovrà essere munito di acqua potabile per i servizi indispensabili.

ARTICOLO 6

Nei rapporti con gli utenti il Comune:

- 1) Perfeziona e firma gli atti relativi alle concessioni e al servizio di erogazione dell'acqua potabile;
- 2) Provvede alla direzione e al buon funzionamento del servizio;
- 3) Provvede agli allacciamenti esterni e a quanto occorre al funzionamento del servizio stesso;
- 4) Provvede alla formazione dei ruoli dei canoni;
- 5) Provvede alla riscossione dagli utenti delle somme dovute al Comune per canone, consumo dell'acqua e di ogni altra competenza dovuta per lavori eseguiti.

ARTICOLO 7

La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o usufruttuario dell'immobile o ai locatori inquilini.

Per gli esercizi pubblici, negozi, industria, ecc. la concessione potrà essere accordata anche ai conduttori.

ARTICOLO 8

La richiesta di concessione dell'acqua deve essere indirizzata al Comune tramite moduli appositamente predisposti.

ARTICOLO 9

La domanda dovrà contenere:

- a) Cognome, nome e data di nascita del richiedente;
- b) Ubicazione dell'edificio per il quale è richiesta l'acqua;
- c) L'uso per cui l'acqua dovrà servire;
- d) La dichiarazione di assumere gli obblighi di cui al presente regolamento.
- e) Titolo di conduzione e di legittimità dell'immobile o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.

ARTICOLO 10

Per ragioni tecniche o eccezionali circostanze, ampiamente motivate, resta in facoltà del Comune e non dell'eventuale concessionario del servizio, il differimento o il non accoglimento delle domande di concessione o la revoca delle concessioni rilasciate.

ARTICOLO 11

Il solo tipo di concessione che può essere accordato è quello a misura, mediante contatore con una "quota fissa" come fissata alla tabella A, allegata al presente regolamento.

La mancata installazione dei contatori da parte degli utenti già iscritti nei ruoli, dà diritto al Comune di far sospendere l'erogazione dell'acqua, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente, fermo restando quanto indicato al successivo articolo 43.

In caso di servizio in concessione, la sospensione dell'erogazione da parte della Ditta concessionaria deve essere autorizzata dal Comune. La sospensione è disposta con provvedimento della Giunta Municipale.

ARTICOLO 12

Le concessioni per usi casalinghi, igienici, industriali, commerciali ed artigianali, saranno limitate al solo uso dell'utente per i locali da esso occupati e per l'uso precisato nella concessione.

ARTICOLO 13

L'inizio della decorrenza della concessione si avrà dal giorno nel quale viene collocato il contatore e durerà per tutto l'anno in corso.

La concessione si intende tacitamente confermata di anno in anno, salvo disdetta almeno un mese prima della scadenza o revoca.

ARTICOLO 14

Il cambiamento del proprietario o del locatario dell'immobile non scioglie il contratto prima del termine della sua durata, né annulla gli obblighi del proprietario o del locatario uscente, salvo stipula di contratto con il nuovo proprietario o nuovo locatario.

Il locatario o il proprietario precedente è sempre tenuto a disdire la concessione nei termini dell'art.13, altrimenti questa si intende rinnovata tacitamente a suo carico.

ARTICOLO 15

Ogni utenza è formata da una sola unità familiare.

Per gli immobili costituiti da più alloggi si ha l'obbligo di richiedere tante concessioni pari al numero delle famiglie (famiglia anagrafica) nello stabile alloggiate e ciò ai fini della applicazione ad ogni singola famiglia, in quanto costituente utenza, del relativo canone fissato per il consumo dell'acqua.

In tal caso sarà installato un contatore per ogni singola utenza.

Nei condomini dove per motivi tecnici, accertati formalmente dall'ufficio tecnico comunale, non è possibile installare un contatore per ogni singola utenza, può essere installato un unico contatore generale con riparto dei consumi a carico dei

condomini. In tal caso la quota fissa è rappresentata dal prodotto del numero delle utenze per l'importo della quota fissa unitaria, come per la determinazione delle fasce tariffarie si terrà conto del numero di utenze contrattualizzate.

ARTICOLO 16

Il Comune si riserva il diritto nel caso in cui il volume dell'acqua si riveli insufficiente, di limitarne il consumo fermo restando l'obbligo per il comune di reperire con urgenza altre fonti di approvvigionamento.

ARTICOLO 17

Il Comune non assume nessuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per gli eventuali danni che potessero essere determinati da rotture dell'impianto o da fughe d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione che si verificano oltre l'installazione del contatore.

L'utente ne è responsabile verso terzi ed eventualmente verso il Comune.

ARTICOLO 18

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento ed agli obblighi assunti dagli utenti, accertati anche su segnalazione degli operatori del servizio, dai VV.UU. con apposito verbale, danno luogo, previa contestazione all'utente, ad una sanzione di € 100,00.

In caso di recidiva la penale sarà duplicata e salva comunque l'applicazione delle maggiori penali previste dagli articoli del presente regolamento.

ARTICOLO 19

Con la firma del contratto gli utenti si assumono i seguenti obblighi:

- 1) di non manovrare i rubinetti di presa e le saracinesche stradali;
- 2) di conservare intatti i sigilli degli apparecchi di presa e di misura;
- 3) di eseguire gli impianti interni con materiale idoneo e innocuo;
- 4) di non applicare alla tubazione dell'impianto interno apparecchi aspiranti (pompe, autoclavi, ecc.) senza la interposizione di opportuni serbatoi di raccolta di sufficiente capacità ed igienicamente protetti;

In caso di accertata violazione, previa contestazione, sarà applicata per la prima e la seconda accertata violazione, la penale prevista dal precedente articolo 18. In caso di ulteriori violazioni potrà essere disposta, in aggiunta alla suddetta penale, la sospensione del servizio con la procedura indicata al precedente articolo 11;

ARTICOLO 20

I contratti tra il Comune e l'utente saranno redatti su modelli predisposti dal Comune. Lo schema di contratto, in uno alla carta dei servizi, saranno approvati dalla Giunta Municipale, previo parere consultivo del Consiglio Comunale. Saranno firmati dal rappresentante del Comune e dall'utente o da un suo legittimo rappresentante. Una copia del contratto sarà rilasciata all'utente, pur rimanendo nel diritto dello stesso chiedere la stipulazione del contratto in doppio originale.

Sono a carico dell'utente tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto come specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

La carta dei servizi dovrà essere redatta in accordo ed in conformità alle disposizioni del DPCM del 29/04/1999; la carta dei servizi unitamente allo schema di contratto approvato saranno pubblicati entro gg 30 dalla loro approvazione su sito internet del Comune e ne verrà data ampia informazione alla cittadinanza, parimenti per le eventuali future modifiche.

ARTICOLO 21

Le concessioni si intendono risolte nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 22

La diramazione che si estende fino al contatore dovrà seguire la via più breve possibile.

Le diramazioni si distinguono in:

- a) diramazione esterne: nel tratto dal rubinetto di presa al contatore;
- b) diramazioni interne: dal contatore ai rubinetti di erogazione;

Le diramazioni esterne a loro volta si dividono:

- 1) diramazione esterne sotto il suolo pubblico, quelle sotto area non censita catastalmente e di pertinenza della pubblica amministrazione;
- 2) diramazione esterne sotto il suolo privato, quelle che sono sotto area di proprietà privata, catastalmente censita, anche se detta area sia sottoposta a servitù di passaggio pubblico.

ARTICOLO 23

Il Comune ha la facoltà di determinare il punto di presa sulla rete stradale e quello ove dovranno installarsi gli apparecchi di misura, che preferibilmente comunque dovrà essere sul confine della proprietà privata dell'utente.

ARTICOLO 24

A cura del Comune e a spese del proprietario del fabbricato saranno eseguite le opere di derivazione dell'acqua dalla condotta principale della strada fino al contatore.

Il proprietario, all'atto della richiesta dovrà anticipare l'importo dovuto.

A tal uopo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio incaricato provvederà alla elaborazione del preventivo delle spese che non potrà superare i costi del prezzario regionale vigente.

ARTICOLO 25

Le tubazioni di presa e quant'altro inerenti le diramazioni esterne resteranno di proprietà del Comune, che ne assume la manutenzione.

ARTICOLO 26

Ogni eventuale modifica, cambiamento o spostamento degli impianti di allacciamento esterno, saranno a carico dell'utente se da questi richiesti.

ARTICOLO 27

La manutenzione degli impianti di allacciamento esterno sarà a carico del Comune.

Ogni qualvolta però le riparazioni e le manutenzioni si rendessero necessarie per responsabilità dell'utente, accertata da parte delle competenti autorità comunali, a quest'ultimo sarà addebitata l'intera spesa che sarà riscossa nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 28

Prima del contatore, all'inizio di ogni derivazione delle condotte stradali sarà collocato sotto il suolo pubblico, o dove più opportuno, un rubinetto di arresto, che potrà essere aperto e chiuso unicamente dal personale comunale nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

L'utente potrà richiedere l'istallazione di ulteriori accorgimenti tecnici a sue spese e compatibilmente con le caratteristiche dell'impianto, con particolare riguardo a quelli atti all'impedimento del flusso di aria attraverso il contatore. All'atto dell'istallazione è obbligo del comune informare l'utente di tale possibilità.

ARTICOLO 29

Oltre il contatore, l'utente, per l'impianto interno si varrà di materiale e mano d'opera di sua preferenza conforme alle norme di legge.

ARTICOLO 30

Serbatoi e vasche potranno essere consentite dal Comune, qualora non ostino motivi tecnici o di pubblico interesse ampiamente motivati, anche su aree pubbliche pedonali previa autorizzazione e pagamento della tassa comunale di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 31

Il Comune provvede alla installazione di contatori opportunamente sigillati.

Il costo del contatore e della sua installazione sono a totale carico dell'utente.

I costi per la manutenzione e la eventuale sostituzione del contatore (€2,58 a quadrimestre) sono ricompresi nella "quota fissa" di cui all'Allegato "A".

ARTICOLO 32

L'utente ha l'obbligo di segnalare i guasti che dovessero verificarsi agli apparecchi di misura.

Le riparazioni verranno eseguite esclusivamente a cura del Comune secondo quanto previsto dal precedente articolo.

ARTICOLO 33

Proprietario del contatore rimane l'utente.

ARTICOLO 34

Gli apparecchi di misura con relativo condotto di arrivo, pozzetto, nicchia, sportelli, chiavetta d'arresto dell'acqua e chiavi, sono collocati dal Comune nel punto che questi ritiene più adatto, possibilmente nell'ingresso dello stabile o in prossimità di recinzione.

ARTICOLO 35

I contatori, all'atto della loro installazione, una volta controllata la loro funzionalità, verranno piombati con il sigillo del Comune.

La manomissione del sigillo darà luogo ad ogni azione di legge e all'applicazione di una sanzione di € 250,00 .

Se, durante l'esercizio, l'utente ritiene che l'apparecchio non funzioni regolarmente, potrà richiedere la verifica al Comune.

Il Comune provvederà alla sostituzione del contatore, quando si rileva che lo stesso non è perfettamente funzionante, le cui spese rientrano tra quelle previste dall'articolo 31.

Nel caso in cui si rivelasse dalla verifica il perfetto funzionamento del contatore, le spese documentate di verifica verranno interamente addebitate all'utente.

ARTICOLO 36

La manutenzione degli impianti interni rimane di esclusiva competenza dell'utente.

ARTICOLO 37

Il Comune può concedere l'uso temporaneo dell'acqua in casi di costruzioni murarie o simili, fiere, campeggi, mercati, esposizioni e pubblici spettacoli, ecc.

La somma da pagarsi sarà commisurata al consumo effettivo secondo le tariffe vigenti.

ARTICOLO 38

Il Comune provvederà alla installazione ed alla manutenzione di pubbliche fontanelle.

Nell'uso di queste fontanelle è proibito:

- a) attingere ed asportare acqua con recipienti di una capacità complessiva superiore a litri cinquanta.

ARTICOLO 39

La lettura del contatore viene effettuata di norma quadrimestralmente.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 35 qualora non sia possibile stabilire la quantità di acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, per guasto o per altro motivo, il consumo verrà determinato sulla base della media dell'anno precedente.

ARTICOLO 40

Ultimate le letture ogni utente riceverà la bolletta nella quale si rileverà il consumo effettivo e l'importo complessivo da pagare presso la Tesoreria Comunale o a mezzo bollettini di c/c postale o con altro mezzo consentito.

L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate dal Consiglio Comunale secondo le categorie di appartenenza e le fasce di consumo previste.

La morosità darà diritto al Comune di far sospendere, trascorsi novanta giorni dalla rata di scadenza, l'erogazione dell'acqua senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso, secondo le procedure di cui all'articolo 11 ultimo comma.

Le spese di bollo e contratto sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 41

Per ogni concessione rilasciata l'utente dovrà versare al Comune la somma di € 10,00 a titolo di diritto di concessione che restano di competenza dell'ente anche se il servizio è affidato a terzi.

ARTICOLO 42

I proprietari o concessionari di immobili già serviti dall'acquedotto ed ospitanti più utenze si faranno carico di adeguare le concessioni al numero delle utenze entro il **30 giugno 2008**.

ARTICOLO 43

Nei rapporti con gli utenti le norme del presente regolamento relative al nuovo canone ed alla quantificazione dei consumi entreranno in vigore dall'inizio del mese successivo all'installazione dei contatori **da parte del comune e comunque dopo la firma del contratto di utenza a cui sarà allegata la carta dei servizi**.

Resta comunque fissato al **30 giugno 2008** il termine ultimo per la richiesta di installazione dei contatori **che dovrà avvenire di norma entro i successivi 120 gg, salvo comprovate ed oggettive difficoltà documentate**; agli utenti che entro detto termine non hanno adempiuto alla suddetta richiesta verrà applicata una sanzione pari al doppio del canone per consumo forfetario come sopra determinato, che sarà triplicata nel caso di ulteriore inadempimento nei termini comunicati nella nota sanzionatoria e di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 44

Nei confronti degli utenti il presente regolamento ha valore tanto se il servizio idrico è gestito direttamente dal Comune quanto se verrà concesso in gestione a terzi.

I disposti del presente regolamento si intendono formanti parte integrante dei contratti di utenza, anche se essi non siano letteralmente trascritti.

ARTICOLO 45

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio dinamico alle norme statali e regionali inerenti il servizio idrico.

ARTICOLO 46

L'allegato A al presente regolamento non prevede le tariffe relative al consumo in quanto le stesse saranno determinate annualmente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In tale sede, inoltre, saranno confermate o variate le tipologie e gli importi indicati nel predetto allegato A.

ARTICOLO 47

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo del mese successivo dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio per giorni quindici successiva alla esecutività a norma di legge della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

ARTICOLO 48

Agli utenti già iscritti a ruolo alla data dell'1/05/2002 che hanno provveduto alle spese contrattuali per l'allacciamento con versamento in data successiva alla predetta, saranno restituite le somme versate.



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

ALLEGATO A

Quota fissa:	8,37 Euro/anno per consumi fino a 1200 mc ANNUI ; 13,94 Euro/anno per consumi da 1201 a 6000 mc ANNUI ; 37,18 Euro/anno per consumi da 6001 a 18000 mc ANNUI ; 74,37 Euro/anno per consumi oltre 18000 mc ANNUI .
Installazione ed allaccio contatori idrici:	Formazione di alloggio per contatore € 64,04 Contatore da 1/2 € 58,88 Contatore da 3/4 € 63,52 Spese di nuovo allaccio € 180,75 fino ad una distanza di mt 8 dalla tubazione stradale. Per una maggiore distanza la spesa sarà determinata da apposito computo metrico.
Spese contrattuali	La tariffa si riferisce alle spese contrattuali al momento della stipula del contratto e viene fissata in € 51,64 Sono esentate dalle spese contrattuali gli utenti già iscritti a ruolo alla data del 01/05/2002 anche se privi di contratto. Sono esenti, inoltre, dal pagamento delle spese contrattuali, nel caso subentro, gli eredi dell'utente deceduto.
Solleciti di pagamento	€ 1,00 se per posta ordinaria.
Notifiche	Verranno addebitate le spese sostenute per diffide di pagamento.
Interessi per ritardato pagamento	In caso di ritardato pagamento, sulla somma superiore all'anticipo su consumi versato dall'utente, verrà applicato l'interesse di mora nella misura del 3%. Oltre i novanta giorni di ritardo verranno applicati gli interessi legali. Se il pagamento avviene entro il quindicesimo giorno della scadenza non si computano interessi di mora.

**Rateizzazione crediti
in sofferenza**

Per il pagamento dei crediti in sofferenza ed in considerazione di particolari situazioni di difficoltà economica, su richiesta di parte, può essere concessa la rateizzazione di quanto dovuto per un massimo di ventiquattro rate con l'aggravio degli interessi legali correnti.

Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la revoca del beneficio della rateizzazione.

**Recupero anni
Precedenti**

Qualora risulti accertato che più unità abitative usufruiscano di una sola concessione, ognuno di esse sarà tenuto al pagamento delle somme dovute in relazione all'utenza effettivamente goduta per un periodo non superiore a cinque anni precedenti l'accertamento, detraendo le somme già corrisposte.

**Anticipo sui consumi
Deposito cauzionale**

All'atto della stipula del contratto di somministrazione di acqua potabile l'utente si impegna a versare nelle prime tre bollette la somma di € 103,29 a titolo di deposito cauzionale, salvo eventuali deroghe previste nella carta dei servizi.

Tale somma sarà versata a titolo di deposito in contanti a garanzia del pagamento delle somme dovute alle singole scadenze indicate nelle bollette. Nel caso l'utente persista nella morosità, tale somma sarà incamerata dal Comune senza altra formalità contestualmente alla sospensione della fornitura.

La restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale avverrà alla regolare disdetta del contratto di fornitura, non trovandosi l'utente in posizione debitoria verso il Comune.

La gestione di tutti i depositi cauzionali resta di competenza del comune anche in presenza di concessionario del servizio.